COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI
PROVINCIA DI COMO

Estratto dal Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale

N. **11** Reg. Delib.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **prima** convocazione.

Risultano:

N. d'ordine		Presente	Assente
1	ZANFANTI Giancarlo – Sindaco	SI	
2	ADAMO Angelo	SI	
3	SELVA Andrea	SI	
4	NOGARA Enrico	SI	
5	RISI Daniele	SI	
6	ERBA Mauro	SI	
7	SETTANNI Francesco	SI	
8	BURATTI Lara	SI	
9	FAGGI Giuseppe Oscar	SI	
10	FAGGI Ferruccio	SI	
11	SELVA Marco	SI	
	Totale n.	11	0

Partecipa il Segretario comunale **Dr. SILVESTRO Armando**.

Il signor **ZANFANTI Giancarlo – Sindaco** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

N. 11 DEL 23.03.2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge costituzionale 3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente "*autonomia finanziaria di entrata e di spesa*" e la potestà regolamentare "*in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*";
- l'articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (**TUEL**) e smi;
- l'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia di loro entrate;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- la legge di Stabilità per l'anno 2017, con il suo Ddl al bilancio 2017, che prevede all'art. 65 comma 9 la proroga per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 28 febbraio;
- Il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 (G.U. n. 304 in data 30.12.2016) con il quale è stato rinviato al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017

Richiamati altresì:

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"*, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14;
- l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l'imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124);
- art. 1, co. 639 e ss., della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito con modificazioni nella LEGGE 2 maggio 2014, n. 68);
- il comma 703 del succitato articolo unico della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), a tenore del quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visti, in particolare,
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993;

Visto, ancora, il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): "*Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille*";

Ritenuto, per l'anno 2017, di confermare le aliquote stabilite con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.04.2016 specificando:

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: **aliquota 0,45%, con detrazione di € 200,00;**
- per tutti gli altri fabbricati in categoria catastale A (ad esclusione della categoria A/10), non adibiti ad abitazione principale: **aliquota 0,86%;**

e di definire,per le abitazioni concesse in "comodato d'uso" e relative pertinenze ai sensi dell'art. 1 c. 10 della Legge n. 208/2015 la seguente **aliquota 0,46%;**

Dato atto che è stata attuata la revisione dei Comuni "montani" ai sensi dell'art. 22 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ed il Comune di Grandola ed Uniti è stato confermato come comune "montano" e pertanto per i terreni agricoli permane l'esenzione prevista dalla normativa vigente;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "(…) Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (…) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Preso atto, altresì, che ai sensi dell'art. art. 13, c. 13-bis, del D.L. 201/2011 conv. Legge 214/2011, "*a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

Visto il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione consigliare n. 9 del 28.05.2014 e successive mm.ii.;

Atteso che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria, come ulteriormente disciplinate nel Regolamento comunale IUC sopra citato. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile del responsabile del servizio finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Dopo ampia discussione, pertanto:

Con votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano dagli **11** consiglieri comunali presenti e votanti

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrative che si intendono integralmente riportate, riprodotte e trascritte nel presente dispositivo

1. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2017, le aliquote IMU stabilite con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29.04.2016, come di seguito elencate:

- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: **aliquota 0,45% con detrazione di € 200,00;**
- Abitazione concessa in "comodato d'uso" e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 1 c. 10 della Legge 208/2015: **aliquota 0,46**
- Altri fabbricati categoria catastale A (ad esclusione della categoria A/10), non adibiti ad abitazione principale: **aliquota 0,86%;**
- altri fabbricati categoria catastale C/6 e C/7, non adibiti a pertinenza (magazzini, locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie): **aliquota 0,86%;**
- categorie catastali C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi), C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative), D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione: **aliquota 0,86%;**

- categorie catastali A/10 (uffici e studi privati), C/1 (negozi e botteghe) e C/2, C/3 (laboratori per arti e mestieri), D (eccetto D5, categorie speciali a fine produttivo o terziario): **aliquota 0,81%;**
- aree fabbricabili: **aliquota 0,86%;**
- fabbricati del gruppo D non ancora censiti in catasto: **aliquota 0,86%;**
- fabbricati categoria catastale B: **aliquota 0,76%**

2. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 28.05.2014 e successive mm.ii.;

3. **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017 ;

4. **DI DARE ATTO** che essendo stata attuata la revisione dei Comuni "montani" prevista dall'art. 22 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, e che il Comune di Grandola ed Uniti è stato confermato come "montano", per i terreni agricoli permane l'esenzione prevista dalla normativa vigente;

5. **DI INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. art. 13, c. 13-bis, del D.L. 201/2011 conv. Legge 214/2011, come sostituito dal D.L. legge 8 aprile 2013 n. 35;

Di seguito, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano dagli **11** consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto urgente e immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE — Il Segretario comunale

F.to ZANFANTI Giancarlo — **F.to SILVESTRO Dr. Armando**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno **30.03.2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 30.03.2017 — Il Messo Comunale

F.to SALA Silvano

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 30.03.2017 — Il Segretario comunale
Silvestro Dr. Armando

……

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **23.03.2017**

- ✓ perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- □ perché è decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì 30.03.2017

Il Segretario comunale
F.to Silvestro Dr. Armando